

TRUST IN FAVORE DEI SOGGETTI DEBOLI

Lecco, 26 marzo 2009

**RIFLESSI FISCALI, ANCHE
ALLA LUCE DELLE NOVITA'
PARLAMENTARI**

**di Nicola L. de Renzis Sonnino
Avvocato in Firenze**

PREMESSA

- I PROFILI TRIBUTARI: IL SILENZIO DELLA CONVENZIONE DE L'AJA – LA ESCLUSIVA ED AUTONOMA COMPETENZA IN MATERIA FISCALE DEI SINGOLI STATI (ART. 19)
- LA NECESSARIA VERIFICA DELLA DISCIPLINA NORMATIVA ITALIANA
- LA DUTTILITA' DEI TRUST

L'IMPOSIZIONE INDIRECTA

- L'IVA: I RELATIVI PRESUPPOSTI (le operazioni compiute dal soggetto imprenditore o professionista)
- L'IMPOSTA DI REGISTRO: I RELATIVI PRESUPPOSTI (gli atti scritti, contratti verbali e operazioni societarie) – l'applicazione dell'imposta secondo la intrinseca volontà e gli effetti giuridici degli atti
- LE IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI: I RELATIVI PRESUPPOSTI (il trasferimento di immobili)

SEGUE

- L'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI: la recente reintroduzione (d.l. n. 262/2006 e l. n. 286/2006)
- IL SISTEMA DELLE AGEVOLAZIONI in tema di imposizione indiretta per il settore *no profit*

L'ATTO ISTITUTIVO DI TRUST, PER DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA O PER ATTO TRA VIVI

- 1) L'ATTO MERAMENTE ISTITUTIVO:
L'IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA
FISSA
- 2) IL TRUST AUTODICHIARATO (in
cui il disponente è anche trustee)

SEGUE

- 3) L'ATTO CHE CONTIENE ALTRESI' DISPOSIZIONI PATRIMONIALI: l'applicabilita' della nuova imposta sulle successioni e donazioni, di cui al recente d.l. n. 262/2006 conv. in l. n. 286/2006
- IL CONCETTO DI "BENEFICIARIO" E IL MOMENTO IMPOSITIVO
- LE ALIQUOTE DEL 4%, 6% E 8%
- LA FRANCHIGIA E I SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

SEGUE

- LA SOSTANZIALE EQUIVALENZA DEL REGIME IMPOSITIVO AGLI ATTI DI DONAZIONE E ALLE SUCCESSIONI
- LE RESIDUE IPOTESI DI ATTO ATIPICO A CONTENUTO PATRIMONIALE (né oneroso né gratuito): l'applicazione dell'imposta di registro (3%) al soggetto passivo Trust

GLI ATTI COMPIUTI DAL TRUST NELL'AMBITO DELLA PROPRIA VIGENZA

- LA QUALIFICA DEL TRUST quale ente commerciale o non commerciale: applicabilità dell'IVA o dell'imposta di registro sulle operazioni poste in essere
- IL TRASFERIMENTO DEI BENI AD UN NUOVO TRUSTEE: l'applicabilità dell'imposta di registro in misura fissa

IL TRASFERIMENTO DEI BENI AI BENEFICIARI FINALI

- LA IRRILEVANZA FISCALE DEL TRAFERIMENTO FINALE: il collegamento dell'atto all'originario conferimento in una ricostruzione unitaria del fenomeno, già assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni
- la tesi che configura taluni atti di conferimento quali atti atipici a contenuto patrimoniale

L'IMPOSIZIONE DIRETTA

- LA SOGGETTIVITA' PASSIVA DEL TRUST AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (IRES)
- LA NATURA DEL TRUST (ente commerciale o non commerciale)
- IL MECCANISMO DI ATTRIBUZIONE PER TRASPARENZA DEI REDDITI DEL TRUST AI BENEFICIARI INDIVIDUATI DEL REDDITO

IL TRUST E IL SETTORE *NO PROFIT*

- LE AGEVOLAZIONI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER IL SETTORE *NO PROFIT*
- IL PUNTO DI RIFERIMENTO DELLE ONLUS: APPLICABILITA' DELLA NORMATIVA IN TEMA DI ONLUS AL TRUST "*MERITEVOLE*"

LA PROPOSTA DI LEGGE “MIGLIORI”

- IL RICONOSCIMENTO E LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRUST “MERITEVOLE”, OSSIA ISTITUITO A FAVORE DI PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP
- LA POSSIBILE OPZIONE PER IL REGIME TRIBUTARIO AGEVOLATIVO
- L’ANAGRAFE UNICA DEI TRUST ED I RICOLLEGATI ADEMPIMENTI

SEGUE

- IL RICHIAMO DELLA NORMATIVA TRIBUTARIA IN TEMA DI ONLUS: LA DECOMMERCIALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E LE AGEVOLAZIONI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E IVA, LA DEDUCIBILITA' DELLE EROGAZIONI AD OPERA DI TERZI E LE ESENZIONI AI FINI DEI TRIBUTI MINORI
- RESPONSABILITA' E SANZIONI
- IL POSSIBILE TRASFERIMENTO AI BENEFICIARI FINALI ED IL RELATIVO REGIME IMPOSITIVO

CONCLUSIONI

- LA NECESSITA' DI INDIVIDUARE CASO PER CASO LA DISCIPLINA FISCALE APPLICABILE AL SINGOLO TRUST INTERNO, SENZA ALCUN RICHIAMO A FATTISPECIE GENERALI MA PREVIA DISAMINA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL SINGOLO TRUST. LA POSIZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
- IL CORRETTO INQUADRAMENTO DELL'ATTO DISPOSITIVO A FAVORE DEL TRUST
- L'OBBIETTIVO DELLA NEUTRALITA' FISCALE DEL TRUST
- I POSSIBILI SVILUPPI E LE DISCIPLINE IMPOSITIVE DI FAVORE PER I TRUST A FAVORE DI SOGGETTI DEBOLI